Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

welfare@pec.regione.lombardia.it

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA
DELLE ATS DELLA REGIONE
LOMBARDIA

Protocollo G1.2025.0025617 del 27/06/2025

COLDIRETTI Lombardia

CIA Lombardia

COPAGRI Lombardia

CONFAGRICOLTURA Lombardia

ARAL Lombardia

e, p.c.

Ministero della Salute
Dr Giovanni Filippini - Dr Luigi Ruocco

IZSLER - Direzione Generale - Direzione Sanitaria

Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Lombardia

Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Regione Lombardia

Regione Emilia-Romagna - Servizi Veterinari

Regione Veneto - Servizi Veterinari

Oggetto: LSD: procedure e protocolli per la movimentazione di bovini da Zone di Protezione e Zone di Sorveglianza - Indicazioni preliminari

Richiamando i divieti di movimentazione da stabilimenti situati all'interno delle zone di sorveglianza e protezione disposto dal Ministero della Salute, con la presente si trasmettono le procedure e i protocolli sanitari (allegati) che stabiliscono le condizioni con cui movimentare, in deroga, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 e 2020/687, in combinato disposto con il D.lgs. 136/2022, dalle zone di restrizione (zona di protezione/ZP, zona di sorveglianza/ZS), istituite attorno ai focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa/Lumpy Skin Disease (LSD).

Si precisa che, in accordo alle disposizioni in zona di protezione e sorveglianza, non sono consentite le movimentazioni di bovini e di eventuali ovicaprini conviventi per fiere, mostre e mercati e sono vietate fiere, mostre e mercati per dette specie in zona di restrizione.

Si richiama al pari che nelle zone di restrizione vigono i divieti del Regolamento (UE) 2020/687, con particolare riferimento all'allegato VI; sono pertanto vietate:

- la movimentazione di latte
- le movimentazioni di letame, liquame e lettiera da allevamenti siti in zona di restrizione,
- le movimentazioni di pelli di animali provenienti da allevamenti siti in zona di restrizione
- le movimentazioni di ovociti ed embrioni

Si riportano di seguito le condizioni di deroga, condivise tra Regioni, per movimentazioni verso macello, per carcasse, per il latte.

Quanto a pelli e letame, liquame e lettiera, al momento non sono autorizzate movimentazioni; seguiranno a breve indicazioni per la movimentazione.

MOVIMENTAZIONE ANIMALI DA ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE – ALLEGATO A

In accordo alle indicazioni del Ministero della Salute sono consentite le movimentazioni di animali vivi provenienti da zone libere verso impianti di macellazione siti in zone di restrizione e non sono necessarie comunicazioni tra le autorità competenti.

A seguito degli accordi interregionali intercorsi con le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, tutti gli impianti di macellazione di bovini siti in zone di restrizione (sia zona di sorveglianza che zona di protezione), si intendono designati ai sensi dell'art 28 del Reg (UE) 2020/687.

Premesso che la selezione degli impianti di macellazione verso i quali inviare i bovini deve rispettare i requisiti previsti dal Reg (UE) 2020/687, ovvero il più vicino possibile e all'interno delle zone di restrizione, qualora ciò non fosse possibile e l'impianto di macellazione di destino ricada al di fuori delle zone di restrizione, la richiesta di deroga - da presentarsi possibilmente 48 ore prima dalla partenza - che deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, alle date previste, anche i riferimenti dello stabilimento di destinazione, deve essere inoltrata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza al Servizio Veterinario regionale che rilascia specifico nulla osta sentito il Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

È fatto salvo che le Regioni, sentito l'osservatorio epidemiologico per una valutazione del rischio che tenga conto della localizzazione dell'impianto, possano individuare una lista di impianti di macellazione presenti nel proprio territorio (designare impianti di macellazione al di fuori di ZP e ZS) autorizzati a ricevere bovini da ZP e ZS.

Per essere designati gli impianti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- protocollo interno che assicuri il rispetto delle condizioni dell'allegato A
- disponibilità di un piano di lotta agli insetti possibili vettori di LSD che interessi almeno le stalle di sosta che preveda anche interventi straordinari in caso di riscontro al macello di casi sospetti/confermati
- disponibilità di materiale a disposizione del personale per informare sui principali sintomi e lesioni di LSD

Per la movimentazione verso impianti designati, l'allevatore deve far richiesta al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza con almeno 48 ore di preavviso. La richiesta di deroga deve riportare, oltre ai riferimenti dell'allevamento di origine, alle date previste, anche i riferimenti dello stabilimento di destinazione.

Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine effettua la visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico degli animali e, se favorevole, valida il DDA (ex Mod. 4) riportandovi data e esito della visita e acquisisce l'assenso dell'impianto di macellazione di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente sullo stabilimento, che rilascia nulla osta.

In caso di sintomi sospetti, il carico è sospeso fino a esito degli accertamenti. Il trasporto deve avvenire in carico singolo, su strade principali, evitando aree con allevamenti bovini, senza soste o scarichi intermedi.

L'esito favorevole della visita va registrato sul DDA (ex Mod. 4) o comunicato via e-mail al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione prima della partenza. Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dell'impianto di macellazione di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente sullo stabilimento, che rilascia nulla osta.

Le movimentazioni verso stabilimenti di macellazione, che si intenderanno autorizzate solo a seguito di validazione del DDA (Ex Mod.) 4 da parte del Servizio Veterinario, dovranno avvenire nel rispetto dei protocolli di cui all'Allegato A.

Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente informato dell'arrivo degli animali e vigilare sull'osservanza del protocollo di cui all'allegato A.

MOVIMENTAZIONE CARCASSE DI BOVINI

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, fatta salva l'assenza di lesioni riconducibili a LSD, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, se posto al di fuori dalle zone di restrizione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

MOVIMENTAZIONE LATTE VACCINO

È vietata la movimentazione di latte crudo proveniente da allevamenti siti in zona di restrizione, destinato al consumo umano.

È consentita in deroga, ai sensi degli articoli 33 e 49 del Regolamento (UE) 2020/687 e in accordo all'allegato VII, la movimentazione di latte crudo in provenienza da allevamenti siti in zona di restrizione, verso stabilimenti di trasformazione per trattamento di pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi. Lo stabilimento deve essere situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

È consentito inoltre, in deroga, sentito il Ministero della Salute e nelle more di specifica nota, la movimentazione di latte crudo verso stabilimenti di trasformazione per la produzione di prodotti a latte crudo a lunga stagionatura (es. grana, parmigiano) a condizione che sia assicurata separazione e tracciabilità dei lotti.

I protocolli allegati alla presente, potranno essere rimodulati e integrati in base al variare della situazione epidemiologica e gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi a tutti gli interessati.

Da ultimo nel ricordare l'obbligo di notifica dei casi sospetti ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 136/2022 al Servizio veterinario competente per territorio, si raccomanda la scrupolosa e puntale osservanza delle misure di biosicurezza atte a prevenire la diffusione della LSD.

Si allega inoltre il "*Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova*" e la relativa nota di trasmissione prot. 0019024-27/06/2025-DGSA-MDS-P.

Distinti saluti.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

nota mds 19024-27.06.2025.pdf

Dispositivo MdS 27.06.25.pdf

LSD_Protocollo movimentazione_ Macello_ZS e ZP _rev 27.6.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: Claudia Nassuato Tel. 02/6765.6707 – Mario Chiari Tel. 02/67653016

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.